



**Audizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane dinanzi alla  
"II Commissione Giustizia" della Camera dei Deputati.  
Seduta di martedì 18 novembre 2025**

**Proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, in tema di  
"Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di  
pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento"**

Le proposte di legge AC 632 (iniziativa Costa) e AC 2328 (iniziativa Matone + altri) sono sovrapponibili solo parzialmente in quanto mentre la prima ha ad oggetto la modifica al D.Lgs 196/2003 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o di proscioglimento, la seconda si estende anche alla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento e archiviazione dei procedimenti penali riproponendo il testo dell'art. 144-ter integrato però con un terzo comma.

La trattazione, quindi, è stata – correttamente – disposta in maniera congiunta.

E' necessario premettere come siano assolutamente condivisibili le esigenze sentite dai proponenti che si trovano perfettamente in linea con quanto, da sempre sostenuto dall'Unione delle Camere Penali italiane: l'impatto e la portata della diffusione di notizie afferenti l'instaurazione o la pendenza di un procedimento penale a carico di una persona sono in grado di distruggerne la vita sociale, familiare e imprenditoriale pertanto è necessario trovare un modo per tentare di individuare un rimedio in favore di chi, da quel processo, ne è uscito assolto, prosciolto.

Pare quindi opportuno valutare le proposte e, dopo averne analizzato il significato più profondo, motivare una richiesta di estensione della loro operatività.

**ANALISI DELLE PROPOSTE:** dalla relazione illustrativa della proposta di legge AC 632 emerge soprattutto l'intenzione di porre un argine alla deriva dell'informazione in ambito giudiziario, negli ultimi anni appiattita soprattutto sulle posizioni degli inquirenti e focalizzata essenzialmente sulle fasi iniziali del procedimento penale. Emerge la necessità di orientare l'informazione anche sugli esiti favorevoli del procedimento stesso che, sebbene intervengano spesso a distanza di anni dall'avvio, hanno la medesima dignità delle prime eclatanti notizie e devono, pertanto, essere divulgati con la stessa evidenza e con le stesse modalità.

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



La relazione illustrativa della proposta di legge AC 2328, invece, amplia il raggio di intervento e, nel ribadire quanto già osservato dalla proposta precedente, affronta il delicato tema del trattamento dei dati giudiziari sulla rete internet. Sotto questo profilo, in particolare, s'intende superare le difficoltà applicative dell'art. 64-ter delle disp. att. c.p.p. che, nel disciplinare il diritto all'oblio, si limita ad intervenire sulla deindicizzazione senza riuscire a superare il problema delle ripubblicazioni da parte di terzi delle notizie pubblicate dalla fonte originaria. Questo aspetto è evidenziato con chiarezza dal seguente passaggio: *“la presente proposta di legge evidenzia che allo scenario dipinto dalla memoria in rete non sia sufficiente applicare il diritto all'oblio e il diritto alla protezione dei dati personali, così come si sono consolidati nel mondo fisico, ma sia invece necessario introdurre un nuovo diritto ... il diritto alla buona fama e alla riservatezza”*. Per perseguire questo risultato in modo efficace è quindi necessaria la contestualizzazione dei dati informativi, posto che alla normativa vigente *“manca l'associazione ai dati delle informazioni che caratterizzano il contesto, cioè che consentono di attribuire ai dati quel peso che a essi nella rete internet spesso manca”*.

Dal combinato disposto delle due proposte emerge pertanto il seguente quadro normativo:

- viene introdotto il diritto alla buona fama e alla riservatezza in favore dei destinatari di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o di un provvedimento di archiviazione (art. 1.1 proposta di legge AC 2328). Costoro hanno diritto, entro 12 mesi dalla pronuncia dei provvedimenti di cui si è detto, alla non visibilità sui motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa che si riferiscano alla pregressa condizione di indagato/imputato e ai dati personali riportati sui provvedimenti giudiziari (art. 1.2 proposta di legge AC 2328);
- vengono potenziate le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali in relazione alla pubblicità della sentenza di assoluzione o proscioglimento concedendo all'imputato definitivamente assolto, o all'indagato prosciolto, la possibilità di chiedere a chi ha fornito la notizia dell'avvio del procedimento di dare immediata pubblicità, negli stessi termini e modalità, del provvedimento favorevole (art. 1.1 proposta di legge AC 632 – art. 2.1 proposta di legge AC 2328); in caso di mancato adempimento alla richiesta, l'interessato si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che nelle 48 ore successive decide ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 196/2003 (art. 1.2 proposta di legge AC 632 – art. 2.2 proposta di legge AC 2328); in caso di ulteriore inadempimento, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni e, nell'ipotesi di inottemperanza alla diffida, applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 del GDPR (art. 2.3 proposta di legge AC 2328).



**QUADRO NORMATIVO ESISTENTE:** entrambe le proposte di legge prevedono, all'interno del proprio articolato, il riferimento all'**art. 144 del D.Lgs. 196/2003** che stabilisce che *“chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art 58 del regolamento”*, art. 58 che elenca i poteri d’indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi di ogni autorità di controllo.

Da considerare – come anticipato - l'**art. 64-ter delle disp. att. c.p.p.**, intitolato *“Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”*, introdotto dalla cd. riforma Cartabia che recita testualmente:

*“1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante». 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante».*

Si tratta di una norma, quella sopra riportata, che trae fondamento nell'**art. 52 del D.Lgs. 196/2003** (*“Dati identificativi degli interessati”*), che al primo comma prevede che *“l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso*



*di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”.*

Altro pilastro di riferimento è rappresentato dall'**art. 17 del regolamento (UE) 2016/679**, rubricato “*Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)*”, il cui primo comma precisa che “*l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali*”, se sussiste uno dei motivi elencati alle lettere che seguono e fatte salve le eccezioni indicate al comma 3 (fra le quali particolare importanza assume, per quel che ci concerne, l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione).

Il diritto alla riservatezza va comunque inquadrato nell'**art. 2 Cost.**, con riguardo ai diritti inviolabili della persona, e trova riconoscimento anche nelle norme sovranazionali, come l'**art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**, l'**art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici** e l'**art. 8 della CEDU** (quest'ultimo, in particolare, prevede che “*ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano*” e che tali dati “*devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge*”).

In merito al diritto all'oblio è stato evidenziato come l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. presenti delle lacune applicative.

Quanto alla richiesta di preclusione alla indicizzazione, infatti, è doveroso chiedersi di quali strumenti disponga l'interessato a fronte di una richiesta accolta, ma non eseguita da parte della cancelleria considerando che non vi sono previsioni in merito ai termini di presentazione della domanda, della risposta ovvero, in caso di esito positivo, di attivazione da parte della cancelleria.

Quanto al profilo della deindicizzazione, oltre ai medesimi problemi di mancanza di termini e tempistica, si segnala l'ulteriore criticità connessa al fatto che l'annotazione inibisce la possibilità di trovare, tramite motori di ricerca generalisti, informazioni sul procedimento “*rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante*”, ma, non scomparendo mai la notizia da internet, vi si potrà comunque accedere estendendo la parola chiave di ricerca. Di qui la necessità di affiancare alla deindicizzazione anche la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia.

In buona sostanza, l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. non appare sufficiente a tutelare il diritto alla riservatezza nell'attuale mondo dell'informazione dominato da una digitalizzazione sempre più dilagante. Ragion



per cui si è inteso intervenire sulla rete internet in modo specifico (attraverso l'art. 1 della proposta di legge AC 2328) e prevedere, altresì, una specifica sanzione (art. 2.3 proposta di legge AC 2328) che costituisca un valido deterrente nel caso in cui la richiesta di pubblicizzare le sentenze di assoluzione o proscioglimento non abbiano avuto adeguato seguito.

**La GIURISPRUDENZA:** principi di diritto assai significativi sono enucleati nella **sentenza n. 5255 del 5.4.2012 della Terza sezione civile della Corte di Cassazione** – opportunamente richiamata dalla relazione illustrativa della proposta di legge AC 2328 – che affronta il delicato tema di contemperare, da un lato, il diritto all'oblio e alla riservatezza con, dall'altro, il diritto di cronaca, il diritto all'informazione e il diritto alla conservazione/archiviazione delle notizie.

A tal riguardo la Cassazione civile precisa che deve distinguersi tra archivio e memoria della rete internet: *“mentre l'archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni intercorrelate volte ad agevolarne l'accesso e a consentirne la consultazione, la rete internet costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate. Esso è dotato di una memoria illimitata e senza tempo ... La memoria della rete internet non è un archivio, ma un deposito di archivi. Nella rete internet le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello ("appiattite"), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate”*. Di talché, con riguardo alla rete internet non si pone un problema di pubblicazione o ripubblicazione dell'informazione, *“quanto bensì di permanenza della medesima nella memoria della rete internet e, a monte, nell'archivio del titolare del sito sorgente. Se il passaggio dei dati all'archivio storico è senz'altro ammissibile, ai fini della liceità e correttezza del relativo trattamento e della relativa diffusione a mezzo della rete internet è indefettibilmente necessario che l'informazione e il dato trattato risultino debitamente integrati e aggiornati. Anche in tal caso i dati debbono risultare "esatti" e "aggiornati", in relazione alla finalità del loro trattamento”,* altrimenti *“la notizia, originariamente compiuta e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera”*.

Si segnala, al riguardo la più recente **sentenza n. 2893 del 23.1.2023 della I sezione civile della Corte di Cassazione**, che ha dettato il seguente principio di diritto: *“In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato,*



*l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale”.*

**INTEGRAZIONI ALLE PROPOSTE:** dato il quadro normativo attuale, quello proposto de iure condendo e la giurisprudenza, si possono avanzare le seguenti proposte:

- 1) poiché nella proposta di legge AC 2328 l'art. 2 al comma 3 preveda che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, il Garante della protezione dei dati personali diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni; è opportuno specificare che, per “fornitore del servizio”, si debba intendere anche il direttore o il responsabile di cui parlano i primi due commi dell'art. 2.
- 2) poiché, il comma 3 fa riferimento all' “inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2”, ma in realtà il comma 2 non prevede alcun obbligo, è opportuno chiarire se “l'obbligo di cui al comma 2” si riferisca a quello di cui al comma 1 (a carico dei soggetti ivi menzionati) oppure all'obbligo di adempimento dei provvedimenti adottati dal Garante ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 196/2003.
- 3) l'art. 1 della proposta di legge AC 2328 fa riferimento a “sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero a un provvedimento di archiviazione”, e l'art. 2 fa riferimento all' “imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile” e all' “indagato prosciolto” si dimentica che talvolta accade che un imputato sia assolto/prosciolto da alcune accuse e condannato per altre. È evidente che, anche **un'assoluzione parziale** ridimensioni, comunque, la pubblicizzata posizione iniziale. In tal caso sussiste pur sempre, ovviamente ancora a richiesta della parte, l'interesse alla pubblicazione della sentenza di (seppur parziale) assoluzione. Lo stesso si dica per il caso di una **derubricazione** dell'imputazione iniziale (un conto è, ad esempio, rispondere del reato di maltrattamento in famiglia, ben altro è essere condannati per percosse, ovvero essere accusati di atti persecutori per poi essere condannati per molestie).
- 4) Il diritto all'oblio deve necessariamente concernere anche le **persone condannate e che abbiano scontato la pena**: considerato che la Costituzione prevede che la pena abbia finalità rieducativa, non si può non evidenziare come tale finalità venga irrimediabilmente tradita nel momento in cui,



pagato il proprio debito con la società, permanga lo stigma della condanna che frappone ostacoli al reinserimento sociale del condannato.

- 5) si segnala l'opportunità di specificare che le norme debbano avere **valenza retroattiva**, giacché l'interesse alla riservatezza è pur sempre attuale anche se si riferisce a procedimenti celebratisi indietro nel tempo.

Due ultimi profili di riflessione si impongono:

- a) è opportuno delimitare con maggiore precisione il diritto alla buona fama.

Nella relazione introduttiva della proposta di legge AC 2328, infatti, si definisce il diritto alla riservatezza come *“la legittima pretesa di un individuo a ottenere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, relativi a una vicenda giudiziaria, dai motori di ricerca e dalle piattaforme digitali in rete”*. Nessuna definizione, tuttavia, viene data del diritto alla buona fama, diritto che – vale la pena ribadirlo – deve concernere anche chi abbia scontato la pena e abbia poi compiuto un percorso di rieducazione e risocializzazione che lo rende (forse anche più degli altri) meritevole di essere ben considerato nella società civile;

- b) non bisogna dimenticare che il processo mediatico calpesti la presunzione di innocenza, che non è solo regola di giudizio, ma è anche regola di trattamento. E un trattamento leale e corretto deve essere garantito non solo al termine del procedimento (dando notizia di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento), ma anche durante il suo svolgimento, informando così la collettività che, fino a che la sentenza di condanna non diviene definitiva, chi viene sottoposto al processo è innocente.

Roma, 18 novembre 2025

La Giunta